2025/2029

8.10.2025

RACCOMANDAZIONE (UE) 2025/2029 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2025

sull'aumento della disponibilità di conti di risparmio e investimento con trattamento fiscale semplificato e vantaggioso

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) I cittadini dell'UE hanno uno dei tassi di risparmio più elevati al mondo, benché spesso non riescano a trarne il massimo vantaggio. Ciò è dovuto a una combinazione di fattori, tra cui un'alfabetizzazione finanziaria insufficiente, percorsi di investimento complessi e mercati dei servizi finanziari frammentati: ne conseguono una mancanza di concorrenza e un ventaglio di scelte limitato. Queste circostanze limitano le opzioni a disposizione dei cittadini dell'UE per investire i loro risparmi in modo da produrre rendimenti più elevati e accrescere la loro ricchezza.
- (2) Gli investimenti nei mercati dei capitali possono contribuire a migliorare la situazione finanziaria dei cittadini dell'UE. Rendere gli investimenti più facilmente accessibili può quindi accrescere il loro benessere finanziario.
- (3) Gli investitori al dettaglio e i gestori di attività spesso preferiscono destinare una quota sovradimensionata dei loro portafogli ai rispettivi mercati nazionali dei capitali, in ragione di fattori quali lo sviluppo del mercato, la familiarità, la lingua e la cultura in comune e la vicinanza geografica. Incoraggiare una maggiore partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali può pertanto offrire anche ulteriori fonti di investimenti a vantaggio dell'economia dell'UE.
- (4) In tal modo le persone sono libere di investire in base alle loro preferenze, esigenze e scelte personali e al proprio ritmo e, nel contempo, un maggior numero di investimenti al dettaglio nei mercati dei capitali può dare alle imprese dell'UE più opportunità di finanziamento per crescere, innovare e creare posti di lavoro. Ampliare la base di investitori dell'UE potrebbe inoltre contribuire a finanziare le priorità strategiche dell'UE, comprese le transizioni digitale, verde e sociale, e il rafforzamento della sicurezza e della difesa dell'UE, qualora gli investitori al dettaglio scegliessero di investire in tal senso.
- (5) Gli Stati membri hanno un ruolo cruciale nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti e hanno dichiarato il loro impegno a migliorare l'accesso dei cittadini ai mercati dei capitali tanto nella dichiarazione dell'Eurogruppo dell'aprile 2024 quanto nelle conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2025. Gli Stati membri sono di conseguenza incoraggiati ad attuare riforme per sviluppare e rafforzare i rispettivi mercati nazionali dei capitali, con misure volte a stimolare la partecipazione degli investitori al dettaglio. Il miglioramento dell'alfabetizzazione finanziaria, l'agevolazione degli investimenti al dettaglio e l'offerta di incentivi adeguati contribuiscono al conseguimento di tali obiettivi. Alcuni Stati membri hanno già ottenuto risultati molto positivi al riguardo.
- (6) La presente raccomandazione fornisce agli Stati membri un modello europeo per i conti di risparmio e investimento, basato sulle migliori pratiche esistenti. Essa delinea le caratteristiche fondamentali che i conti di risparmio e investimento dovrebbero avere per massimizzare la loro diffusione e contribuire all'obiettivo di stimolare la partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali.
- (7) I conti di risparmio e investimento sono offerti da fornitori di servizi finanziari autorizzati e consentono alle persone fisiche di investire in strumenti finanziari quali azioni, obbligazioni e quote di organismi di investimento collettivo. Spesso sono anche fiscalmente vantaggiosi. Taluni paesi, tra cui alcuni Stati membri dell'UE, hanno predisposto conti di risparmio e investimento per ovviare alla scarsa partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali. Dai quadri in materia di conti di risparmio e investimento di successo è emerso che, se concepiti correttamente, possono rendere i mercati dei capitali più attraenti e di più facile accesso per gli investitori al dettaglio e aiutare questi ultimi a costruire la loro ricchezza in modo più efficace.

TT GU L dell'8.10.2025

(8) Un esame delle migliori pratiche nell'ambito dei conti di risparmio e investimento, sia nell'UE che a livello internazionale, ha evidenziato le caratteristiche fondamentali dei conti che hanno riscosso successo. Tra queste figurano la facilità d'uso, che ne semplifica accesso e gestione, la flessibilità per quanto riguarda le operazioni di investimento e disinvestimento e l'agevolazione dell'adempimento degli obblighi fiscali. Si raccomanda agli Stati membri di introdurre quadri nazionali in materia di conti di risparmio e investimento che abbiano tali caratteristiche.

- (9) Le differenze di ricchezza e di reddito nella popolazione incidono sulla partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali. I quadri in materia di conti di risparmio e investimento dovrebbero mirare a tassi di partecipazione elevati per tutte le fasce di età, dai giovani fino agli anziani, in modo da rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente dal fatto che possano investire importi grandi o piccoli.
- (10) Risparmiare e investire fin dalla più tenera età può contribuire a creare ricchezza in modo sostenibile e ad aumentare l'alfabetizzazione finanziaria, promuovendo una cultura degli investimenti. Gli Stati membri sono incoraggiati a predisporre un quadro che agevoli l'adozione dei conti di risparmio e investimento da parte dei giovani, con adeguate garanzie.
- (11) Il settore finanziario dell'UE svolge un ruolo cruciale, in quanto intermediario principale tra gli investitori al dettaglio e i mercati dei capitali. I fornitori di servizi finanziari dovrebbero sfruttare le opportunità offerte dai conti di risparmio e investimento per aumentare la partecipazione degli investitori al dettaglio e offrire loro le opzioni più vantaggiose e i migliori servizi di investimento possibili, a prezzi competitivi ed equi.
- (12) Le migliori pratiche dimostrano che il successo dei conti di risparmio e investimento è determinato da una forte concorrenza tra fornitori di servizi finanziari, che consente agli investitori al dettaglio di accedere alle offerte più vantaggiose e ai servizi migliori. È pertanto opportuno permettere a un'ampia gamma di fornitori di servizi finanziari di proporre conti di risparmio e investimento agli investitori al dettaglio, a condizione che dispongano di un'autorizzazione per i servizi che intendono prestare, quali la ricezione e la trasmissione di ordini, l'esecuzione degli ordini, la custodia e l'amministrazione degli strumenti finanziari, la consulenza in materia di investimenti e la gestione del portafoglio. In generale i costi e le commissioni eventuali, associati ai conti di risparmio e investimento dovrebbero essere trasparenti e facili da capire e confrontare per gli investitori al dettaglio.
- (13) La frammentazione dei mercati e i comportamenti protezionistici danneggiano gli investitori al dettaglio e lo sviluppo dei mercati dei capitali dell'UE. Agevolare la fornitura di conti di risparmio e investimento a livello transfrontaliero può accrescere la concorrenza tra i fornitori e incoraggiare l'innovazione, creando maggiori possibilità affinché gli investitori al dettaglio ottengano le migliori opportunità di investimento, come dimostrato dai quadri in materia di conti di risparmio e investimenti che hanno riscosso maggiore successo nell'UE. In base alle norme vigenti, i fornitori di servizi finanziari autorizzati in uno Stato membro non devono affrontare ostacoli supplementari all'ingresso quando prestano servizi finanziari in un altro Stato membro sulla base dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Nell'attuare la presente raccomandazione, gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che, nell'istituire quadri in materia di conti di risparmio e investimento, non si creino ostacoli alla libera circolazione dei capitali, alla prestazione transfrontaliera di servizi finanziari o alla libertà di stabilimento nell'UE. Gli Stati membri dovrebbero pertanto consentire che i conti di risparmio e investimento siano offerti da fornitori di servizi finanziari autorizzati in un qualsiasi Stato membro.
- (14) Anche le commissioni e le procedure amministrative associate al trasferimento di attività tra conti di risparmio e investimento o al cambio di fornitore di conto possono ostacolare la concorrenza. Si raccomanda pertanto agli Stati membri di assicurare che il processo di trasferimento dei conti e delle attività sia razionalizzato e comporti commissioni minime. Analogamente, un trasferimento di portafoglio tra fornitori potrebbe essere considerato, dal punto di vista fiscale, un evento imponibile (ad esempio se il trasferimento da un fornitore all'altro avviene con la vendita effettiva del portafoglio in prima battuta, seguita dal riacquisto del portafoglio dal nuovo fornitore) e quindi soggetto a tassazione. Ciò può ostacolare la portabilità dei conti di risparmio e investimento tra fornitori. Si raccomanda pertanto agli Stati membri di provvedere affinché il trasferimento del portafoglio di un investitore al dettaglio da un fornitore all'altro, a livello nazionale o transfrontaliero, non rappresenti un evento imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, non metta in discussione i vantaggi fiscali esistenti, anche quando comporta una vendita delle attività con il successivo trasferimento dei proventi al nuovo fornitore, e comporti lo stesso trattamento fiscale per le attività presenti nel conto. Ciò lascia impregiudicate le convenzioni fiscali bilaterali e i diritti di imposizione degli Stati membri in caso di cambiamento della residenza fiscale dell'investitore al dettaglio.
- (15) Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a collaborare per evitare il rischio di doppia imposizione connesso al possesso di un conto di risparmio e investimento da parte di un investitore al dettaglio che cambia residenza fiscale nell'UE e per garantire che il trattamento fiscale non scoraggi i cittadini dall'esercitare il loro diritto alla libera circolazione.

- (16) La diversificazione dei portafogli degli investitori è essenziale per l'attenuazione del rischio, che può essere agevolata garantendo un ampio accesso alle varie opzioni di investimento. Pertanto, quando investono attraverso un conto di risparmio e investimento, i cittadini dell'UE dovrebbero avere accesso a un'ampia gamma di strumenti finanziari, che comprenda almeno azioni, obbligazioni e quote o azioni di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM, compresi i fondi indicizzati quotati), provenienti da un'ampia gamma di emittenti per garantire l'accesso a prodotti finanziari non complessi. In un conto di risparmio e investimento possono essere detenuti anche altri strumenti finanziari, quali quote o azioni di fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) e fondi di investimento alternativi al dettaglio (FIA, se lo Stato membro consente che i fondi di investimento alternativi siano commercializzati presso investitori al dettaglio). La disponibilità di tali strumenti potrebbe consentire agli investitori al dettaglio di diversificare il portafoglio e contribuire al finanziamento di importanti progetti infrastrutturali e di società non quotate, tra cui start-up, scale-up e PMI. I fornitori di servizi finanziari dovrebbero estendere l'offerta di attività di investimento disponibili al di là delle attività finanziarie emesse nello Stato membro a norma della cui legislazione è offerto il conto di risparmio e investimento. Gli investitori al dettaglio dovrebbero avere la possibilità di diversificare i loro investimenti in diverse classi di attività e aree geografiche.
- (17) I fornitori di servizi finanziari dovrebbero inoltre offrire agli investitori al dettaglio opzioni che consentano loro di concentrare gli investimenti sull'economia dell'UE, contribuire alle priorità strategiche dell'UE, comprese le transizioni digitale, verde e sociale, e rafforzare la sicurezza e la difesa dell'UE.
- (18) Uno degli obiettivi fondamentali dei conti di risparmio e investimento è aiutare gli investitori al dettaglio, compresi i cittadini che in precedenza non investivano nei mercati dei capitali, a diversificare il portafoglio e ad aumentare la propria ricchezza in modo prudente e sostenibile attraverso i mercati dei capitali. Questo obiettivo può essere realizzato al meglio investendo principalmente in strumenti finanziari non complessi, che non espongono gli investitori al dettaglio a rischi che siano difficilmente comprensibili e non costituiscano investimenti nell'economia reale. Le attività in cui investire mediante conti di risparmio e investimento dovrebbero pertanto escludere determinate attività complesse o altamente rischiose che non hanno un'attività di riferimento o la cui attività di riferimento è di per sé considerata complessa o altamente rischiosa. Tali attività comprendono strumenti finanziari complessi o altamente rischiosi, come alcuni derivati, nonché cripto-attività diverse da quelle che si configurano come strumenti finanziari idonei a essere detenuti in un conto di risparmio e investimento (ossia la versione tokenizzata di tali strumenti finanziari).
- (19) Come osservato nella comunicazione della Commissione relativa a una strategia di alfabetizzazione finanziaria per l'UE, pubblicata insieme alla presente raccomandazione, gli investitori hanno livelli diversi di alfabetizzazione e competenze finanziarie, nonché obiettivi di investimento e profili di rischio diversi. Gli investitori al dettaglio dovrebbero pertanto avere la possibilità di scegliere tra servizi di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti ed esecuzione degli ordini e servizi che consistono unicamente nell'esecuzione o nella ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti, nel caso in cui l'investitore al dettaglio prenda autonomamente le proprie decisioni di investimento. Inoltre non dovrebbero esistere requisiti minimi di investimento per aprire o gestire un conto di risparmio e investimento, affinché tutti gli investitori al dettaglio possano avvalersene indipendentemente dal loro livello di ricchezza.
- (20) Gli sforzi degli Stati membri e dei fornitori di servizi finanziari volti a razionalizzare il percorso che l'investitore deve compiere e a semplificare tutti gli aspetti amministrativi e procedurali di un conto di risparmio e investimento sono fondamentali per un quadro efficace. Gli Stati membri e l'industria di settore dovrebbero pertanto garantire che i conti di risparmio e investimento offrano agli investitori al dettaglio un'esperienza semplice, affidabile e facilmente accessibile, anche attraverso interfacce digitali di facile utilizzo e servizi alla clientela di alta qualità. La cooperazione dell'industria di settore nella creazione di interfacce digitali con queste caratteristiche può facilitarne la diffusione presso gli investitori e ridurre i costi complessivi per il settore finanziario. Sebbene le soluzioni digitali siano un modo molto efficace per facilitare l'accesso ai conti di risparmio e investimento, dovrebbero essere messe a disposizione anche opzioni offline, ove possibile, al fine di garantire l'inclusività e l'accessibilità per tutti.
- (21) Per molte persone la complessità dell'adempimento degli obblighi fiscali in relazione ai redditi da investimenti può rappresentare un disincentivo a investire nei mercati dei capitali. Per pagare le imposte sulle attività detenute in un conto di risparmio e investimento, le persone dovrebbero potersi avvalere di una fiscalità semplice, facile e, per quanto possibile, automatizzata. Le autorità fiscali nazionali dovrebbero pertanto fare affidamento sui fornitori di conti di risparmio e investimento per la riscossione delle imposte e/o la fornitura di informazioni sugli investimenti mediante tali conti al fine di ridurre al minimo la complessità relativa all'adempimento degli obblighi fiscali per i titolari di tali conti. Al fine di promuovere la concorrenza transfrontaliera tra fornitori, ciascuno Stato membro dovrebbe consentire ai fornitori di conti di risparmio e investimento di altri Stati membri di seguire le stesse procedure di adempimento fiscale dei fornitori autorizzati a livello nazionale, compresi, se del caso, la riscossione e il versamento delle imposte connesse ai conti di risparmio e investimento pertinenti per conto dei loro clienti.

(22) L'offerta di incentivi fiscali a favore degli investitori al dettaglio e la predisposizione di procedure di adempimento fiscale semplici per gli investimenti detenuti in un conto di risparmio e investimento possono migliorarne la diffusione e si sono rivelate caratteristiche fondamentali dei quadri in materia di conti di risparmio e investimento che hanno riscosso successo negli Stati membri o in paesi terzi. Gli Stati membri sono incoraggiati a riservare ai conti di risparmio e investimento un trattamento fiscale vantaggioso che sia almeno equivalente al trattamento fiscale più favorevole previsto dalla legislazione di un determinato Stato membro per i redditi derivanti da qualsiasi classe di attività o per un prodotto o conto di investimento. Se intendono introdurre incentivi fiscali per promuovere la diffusione dei conti di risparmio e investimento, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'introduzione di deduzioni fiscali, esenzioni fiscali, misure di differimento dell'imposta, aliquote fiscali uniformi o una combinazione di tali misure. I regimi di deduzione fiscale possono contribuire a incentivare la diffusione iniziale dei conti di risparmio e investimento. Essi possono consistere nella deduzione di un importo dal reddito imponibile al momento dell'apertura di un conto, ad esempio la deduzione di un importo dal reddito imponibile nel primo anno d'imposta di apertura di uno o più conti di risparmio e investimento. Un regime di esenzione fiscale potrebbe consistere nell'esenzione dalla tassazione dei redditi generati dalle attività detenute in un conto di risparmio e investimento. Differimenti fiscali consentirebbero invece di posticipare l'evento impositivo fino al ritiro delle attività dal conto di risparmio e investimento.

- (23) Gli Stati membri sono fortemente incoraggiati a strutturare tali incentivi fiscali tenendo debitamente conto delle finalità dei conti di risparmio e investimento consistenti nell'agevolare gli investimenti al dettaglio, nonché dei principi fondamentali alla base dell'uso ragionevole ed efficiente sotto il profilo dei costi degli incentivi fiscali nell'ambito di una fiscalità solida ed efficiente. Sebbene gli incentivi fiscali possano incoraggiare la diffusione dei conti di risparmio e investimento e allo stesso tempo tenere conto del nesso con le priorità strategiche dell'UE, senza porre limiti alla possibilità di detenere nel conto di risparmio e investimento una gamma ampia e diversificata di strumenti finanziari idonei, è importante garantire l'equità fiscale e non agevolare l'elusione o l'evasione fiscale. Qualsiasi incentivo fiscale introdotto per stimolare la diffusione dei conti di risparmio e investimento dovrebbe seguire il principio secondo cui gli incentivi fiscali devono essere ben mirati e di facile comprensione e applicazione per gli investitori al dettaglio, i fornitori di conti di risparmio e investimento e le amministrazioni fiscali. Tenendo conto dell'obiettivo di preservare un mercato interno aperto e inclusivo, gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che tali incentivi siano pienamente allineati alla libera circolazione dei capitali e alle altre prescrizioni derivanti dalla legislazione dell'UE. In particolare, tali misure non dovrebbero introdurre discriminazioni tra le imprese stabilite nel mercato unico e dovrebbero essere concepite in modo da non ostacolare la distribuzione e l'espansione a livello transfrontaliero dei prodotti di investimento nell'UE.
- (24) Gli Stati membri potrebbero sostenere la diffusione dei conti di risparmio e investimento con misure non fiscali, tra cui incentivi monetari come pagamenti forfettari direttamente versati sul conto al momento dell'apertura o a integrazione dei fondi investiti dal titolare del conto.
- (25) Livelli più elevati di investimenti al dettaglio comporterebbero con ogni probabilità un aumento dell'attività economica, rendimenti più elevati e una base imponibile più ampia sui rendimenti degli investimenti, il che a lungo termine potrebbe alleggerire il costo degli incentivi fiscali o di altri incentivi monetari. La formalizzazione degli investimenti mediante i conti di risparmio e investimento aumenterebbe inoltre la tracciabilità degli eventi imponibili connessi agli investimenti, sostenendo un adempimento più rigoroso degli obblighi e attenuando eventuali divari fiscali esistenti relativi ai redditi da investimento degli investitori al dettaglio.
- (26) Le misure attuate dagli Stati membri a norma della presente raccomandazione lasciano impregiudicati gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (27) Lo sviluppo dei conti di risparmio e investimento è di competenza degli Stati membri, pertanto è importante che siano predisposti sistemi di monitoraggio adeguati per seguirne l'evoluzione. Tale monitoraggio, che si svolgerà nell'ambito del pertinente processo di monitoraggio relativo all'Unione del risparmio e degli investimenti e del semestre europeo, dovrebbe includere la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri e rilevare in che modo gli Stati membri e l'industria di settore hanno elaborato e attuato i quadri in materia di conti di risparmio e investimento.
- (28) Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente raccomandazione e dell'effettiva diffusione dei conti di risparmio e investimento. È importante valutare l'efficacia degli incentivi fiscali a intervalli regolari, verificando se tali incentivi abbiano anche un impatto positivo sull'economia dell'UE. Tali misure consentiranno inoltre alla Commissione di seguire a intervalli regolari l'andamento dei quadri in materia di conti di risparmio e investimento degli Stati membri nel corso dell'attento monitoraggio dei progressi compiuti nell'ambito dell'Unione del risparmio e degli investimenti ai fini della revisione intermedia della stessa.
- (29) Le attività di sensibilizzazione sui conti di risparmio e investimento, in particolare sulle loro funzionalità e sulla loro accessibilità, sono cruciali per incentivarne la diffusione. L'introduzione dei conti di risparmio e investimento dovrebbe essere accompagnata da campagne di sensibilizzazione, condotte dagli Stati membri e dall'industria di settore, eventualmente integrate da campagne più ampie di alfabetizzazione finanziaria e in materia di investimenti. Tali campagne dovrebbero inoltre concentrarsi sulla promozione del risparmio e degli investimenti fin dalla giovane età, presentando le opportunità a lungo termine e mettendo in chiaro anche i rischi.

- (30) La presente raccomandazione riconosce le iniziative esistenti a livello di Stati membri volte a creare un marchio per un prodotto di risparmio europeo a sostegno del finanziamento dell'economia europea. Essa non intende interferire con i conti di risparmio e investimento di successo esistenti che hanno aumentato la partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali, agevolando la creazione della loro ricchezza, né perturbarne l'operatività.
- (31) La presente raccomandazione è adottata sulla base dell'articolo 292 TFUE.

La pertinenza e l'effetto della raccomandazione per quanto riguarda il SEE devono essere determinati sulla base dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente raccomandazione riguarda l'istituzione di quadri in materia di conti di risparmio e investimento da parte degli Stati membri, intesi a promuovere una maggiore partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali e la definizione delle caratteristiche di tali conti.

Articolo 2

Creazione dei conti di risparmio e investimento

- 1) Gli Stati membri dovrebbero istituire quadri in materia di conti di risparmio e investimento.
- 2) Nell'elaborare i rispettivi quadri in materia di conti di risparmio e investimento, gli Stati membri sono incoraggiati a dotare tali conti delle caratteristiche delineate nella presente raccomandazione.
- 3) Se i quadri esistenti in materia di conti di risparmio e investimento non sono già allineati alla presente raccomandazione, gli Stati membri sono incoraggiati a rivederli, tenendo presenti le caratteristiche delineate nella presente raccomandazione.
- 4) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che non sia imposto alcun importo minimo per l'apertura di un conto di risparmio e investimento né per i versamenti regolari sul conto stesso.
- 5) Gli Stati membri dovrebbero consentire agli investitori di aprire più conti di risparmio e investimento, anche con fornitori diversi.

Articolo 3

Fornitura di conti di risparmio e investimento

- 1) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che tutti i fornitori di servizi finanziari autorizzati a norma della legislazione dell'UE a offrire i servizi pertinenti che intendono prestare in relazione a un conto di risparmio e investimento, quali la ricezione e la trasmissione di ordini, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti e la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari, la gestione del portafoglio e la consulenza in materia di investimenti, siano autorizzati a offrire conti di risparmio e investimento a persone fisiche residenti nel loro territorio, indipendentemente dallo Stato membro in cui tali fornitori di servizi finanziari sono autorizzati.
- 2) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i fornitori di servizi finanziari autorizzati e sottoposti alla vigilanza delle autorità competenti di un altro Stato membro e autorizzati da tali autorità a prestare o svolgere i servizi finanziari di cui al paragrafo 1 nel loro territorio non siano tenuti a rispettare prescrizioni supplementari quando offrono tali servizi unitamente alla fornitura di un conto di risparmio e investimento e possano offrire tale conto alle stesse condizioni dei fornitori stabiliti nel loro territorio.
- 3) A meno che la legislazione dell'UE non lo richieda specificamente, i titolari di un conto di risparmio e investimento non dovrebbero essere obbligati a ricevere consulenza finanziaria quando investono mediante un conto di risparmio e investimento.
- 4) Gli Stati membri dovrebbero consentire il trasferimento di singoli strumenti finanziari o dell'intero portafoglio da un fornitore di conti di risparmio e investimento a un altro, a condizione che il fornitore ricevente sia in grado di provvedere alla custodia e all'amministrazione degli strumenti finanziari trasferiti e rispetti le regole volte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali di cui all'articolo 7.

IT GU L dell'8.10.2025

Articolo 4

Costi associati ai conti di risparmio e investimento

1) Gli Stati membri dovrebbero provvedere a che gli eventuali costi e commissioni per l'apertura e la gestione di un conto di risparmio e investimento siano equi, proporzionati, trasparenti e di facile comprensione.

- 2) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i costi di trasferimento delle attività a un altro conto di risparmio e investimento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, sia esso offerto dallo stesso o da un altro fornitore, siano limitati ai costi amministrativi. Tali costi dovrebbero essere addebitati in modo proporzionato ed essere chiaramente indicati nei termini e nelle condizioni del conto di risparmio e investimento.
- 3) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che il trasferimento del portafoglio di un investitore al dettaglio da un fornitore di conti di risparmio e investimento a un altro, a livello nazionale o transfrontaliero, non rappresenti un evento imponibile ai fini dell'imposta sul reddito né metta in discussione i vantaggi fiscali esistenti. Ciò lascia impregiudicate le convenzioni fiscali bilaterali e i diritti di imposizione degli Stati membri in caso di cambiamento della residenza fiscale dell'investitore al dettaglio.

Articolo 5

Gamma delle attività detenute nei conti di risparmio e investimento

- 1) Fatti salvi i requisiti di cui alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) (direttiva sui mercati degli strumenti finanziari II), in particolare quelli relativi alla valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza che le imprese di investimento devono effettuare, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i conti di risparmio e investimento diano accesso almeno ai seguenti strumenti finanziari: azioni, obbligazioni e azioni o quote di OICVM. Gli Stati membri possono decidere di estendere la gamma delle attività detenute nei conti di risparmio e investimento ad altri strumenti finanziari, a condizione che siano adeguati agli investitori al dettaglio.
- 2) Gli Stati membri dovrebbero escludere dalla gamma di attività detenute nei conti di risparmio e investimento gli strumenti finanziari complessi e altamente rischiosi, come i derivati complessi e altamente rischiosi, e le cripto-attività diverse da quelle che si configurano come strumenti finanziari idonei a essere detenuti in un conto di risparmio e investimento.
- 3) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i fornitori a offrire, tra gli investimenti idonei, la più ampia gamma possibile di opzioni di investimento disponibili sul mercato, in modo che gli investitori al dettaglio possano diversificare il portafoglio in termini di classe di attività, area geografica, emittente, gestore di attività, produttore di strumenti finanziari e profilo di rischio. Gli Stati membri dovrebbero fortemente incoraggiare i fornitori a includere opzioni di investimento che consentano agli investitori al dettaglio di convogliare i loro investimenti verso l'economia dell'UE, per contribuire alle priorità strategiche dell'UE, comprese le transizioni digitale, verde e sociale, e al rafforzamento della sicurezza e della difesa dell'UE.

Articolo 6

Semplicità e trasparenza dei conti di risparmio e investimento

Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i conti di risparmio e investimento offrano agli investitori al dettaglio un'esperienza semplice, affidabile, sicura e di facile accesso, sia online che offline. I principi della semplicità, dell'affidabilità, della sicurezza e dell'accessibilità dovrebbero essere applicati in modo coerente a tutte le interfacce utente.

Articolo 7

Agevolazione dell'adempimento degli obblighi fiscali

1) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché informazioni complete sul trattamento fiscale delle attività detenute nei conti di risparmio e investimento siano messe a disposizione in modo facilmente accessibile e comprensibile per gli investitori al dettaglio e i fornitori di servizi finanziari che intendono offrire conti di risparmio e investimento.

⁽¹) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).

- 2) Gli Stati membri dovrebbero assicurare procedure di adempimento fiscale semplici e agili per i titolari di conti di risparmio e investimento per quanto riguarda il reddito imponibile relativo alle attività detenute in uno o più conti istituendo un quadro che consenta ai fornitori di tali conti di offrire servizi che comprendono:
- a) la riscossione dell'imposta per conto del titolare del conto di risparmio e investimento; e/o
- b) la condivisione di tutti i dati pertinenti con l'autorità fiscale dello Stato membro di residenza fiscale del titolare del conto di risparmio e investimento, affinché possano essere utilizzati per precompilare la dichiarazione dei redditi del titolare del conto in questione.
- 3) Gli Stati membri dovrebbero consentire ai fornitori di conti di risparmio e investimento autorizzati e sottoposti a vigilanza in qualsiasi altro Stato membro di fornire i servizi di cui al paragrafo 2 a qualsiasi investitore al dettaglio in riferimento al quadro in materia di conti di risparmio e investimento della loro giurisdizione alle stesse condizioni dei fornitori stabiliti nel loro territorio.

Articolo 8

Trattamento fiscale vantaggioso

- 1) Per incoraggiare la diffusione dei conti di risparmio e investimento, si raccomanda agli Stati membri di introdurre incentivi fiscali e assicurare che i conti di risparmio e investimento e le attività in essi detenute ricevano almeno il trattamento fiscale più favorevole previsto per i redditi derivanti da qualsiasi classe di attività o per un prodotto o conto di investimento.
- 2) Fatto salvo quanto precede, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di incentivare i conti di risparmio e investimento attraverso misure tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- a) deduzioni dalla base imponibile, compresa la possibilità di dedurre dal reddito imponibile un importo investito in un conto di risparmio e investimento;
- b) esenzioni fiscali, compresa l'esenzione dall'imposta sul reddito imponibile generato dalle attività detenute in un conto di risparmio e investimento;
- c) differimenti delle imposte, compreso il differimento della tassazione del reddito generato mediante un conto di risparmio e investimento fino a quando non viene ritirato dal conto stesso; oppure
- d) l'applicazione di un'aliquota d'imposta uniforme al reddito generato dalle attività detenute in un conto di risparmio e investimento o al valore di queste ultime.

Articolo 9

Attuazione e comunicazione

- 1) Gli Stati membri sono incoraggiati a valutare periodicamente l'efficacia delle misure adottate in attuazione della presente raccomandazione quanto alla loro capacità di incrementare la creazione di ricchezza e sostenere il finanziamento dell'economia europea. Essi sono invitati a monitorare la diffusione, le attività investite e l'impatto di bilancio di eventuali incentivi fiscali al fine di valutare l'efficacia del sostegno.
- 2) Per accelerare la creazione di un mercato unico dei conti di risparmio e investimento, promuovere le migliori pratiche e allinearle maggiormente tra loro, gli Stati membri sono incoraggiati a scambiare le migliori pratiche relative alla concezione dei conti di risparmio e investimento, compresa la tassazione dei redditi da risparmio e investimenti, ad allineare il più possibile i criteri nazionali per la concessione di incentivi fiscali e ad agevolare la portabilità di tali conti o prodotti tra Stati membri, anche introducendo misure per evitare la doppia imposizione.
- 3) Gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente sulle misure adottate per attuare la presente raccomandazione nell'ambito dei processi di monitoraggio relativi all'Unione del risparmio e degli investimenti e nel contesto della revisione intermedia della strategia dell'Unione del risparmio e degli investimenti, che sarà pubblicata nel 2027.
- 4) La Commissione monitorerà inoltre l'attuazione della raccomandazione nell'ambito del processo del semestre europeo.

GU L dell'8.10.2025

Articolo 10

Sensibilizzazione

Gli Stati membri dovrebbero condurre campagne di sensibilizzazione per informare il pubblico in merito ai benefici e ai rischi associati agli investimenti e all'uso dei conti di risparmio e investimento. Tali campagne possono essere collegate a iniziative di alfabetizzazione finanziaria più ampie o essere parte di queste ultime.

Articolo 11

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2025

Per la Commissione Maria Luís ALBUQUERQUE Membro della Commissione